



Città di Randazzo
(Provincia di Catania)

REGOLAMENTO

**DETERMINAZIONE MISURA DEI DIRITTI DI CUI ALL'ART. 5
DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI DIRITTI DI
SEGRETERIA DI ESCLUSIVA PERTINENZA DEL COMUNE**

Approvato con Delibera di Giunta Municipale n° 63 del 06/05/2004

Articolo 1 OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione, la riscossione e la graduazione dei diritti di Segreteria i cui proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio del Comune e la cui applicazione, prevista dalla legge, è obbligatoria e aggiuntiva ai diritti disciplinati dalla L. 8.6.1962, n. 604.

La riscossione avviene al momento della richiesta o del rilascio del relativo certificato, dell'autorizzazione o della concessione, oppure al momento della richiesta del servizio, con le modalità, i tempi e l'ammontare specificati negli articoli successivi.

Articolo 2 TARIFFE

Le tariffe dei diritti di Segreteria di cui all'art. 1 sono stabilite fra il minimo e il massimo previsto dalla legge.

La loro misura può essere, entro il 31 ottobre in occasione della predisposizione del bilancio di previsione, variata dalla Giunta Municipale per l'anno successivo ma graduata tenendo presente la quantità e la qualità delle prestazioni richieste, il loro costo, l'oggetto dell'atto amministrativo e il suo valore, secondo i principi del presente regolamento, in modo da evitare aggravii per la pubblica amministrazione e disparità di trattamento per i cittadini.

Articolo 3 RISCOSSIONI

Per gli atti rilasciati dall'Amministrazione Comunale e fino a L. 50.000 il pagamento potrà essere fatto con apposite marche segnatasse, che sono prese in carico e cedute dall'Economo, il quale mensilmente con apposito prospetto di carico e scarico, verserà i relativi introiti in Tesoreria su apposito capitolo in modo da distinguerli dai diritti di Segreteria cui spetta una partecipazione allo Stato.

Per gli importi superiori, in caso di mancanza di marche segnatasse o di impossibilità del loro uso, si provvederà tramite versamento su c/c postale, la cui ricevuta dovrà essere allegata alla richiesta o consegnata prima del ritiro dell'atto, sul quale saranno riportati gli estremi e l'importo del relativo versamento.

Articolo 4 GRADUAZIONE

I diritti di Segreteria sono graduati:

- a) - per i certificati di destinazione urbanistica in base alle particelle ^{ed ai fogli} interessate;
- b) - per le autorizzazioni di cui all'art. 7 del D.L. 23.1.1982, n. 9 in rapporto ai metri quadrati;
- c) - per le altre autorizzazioni edilizie e per i certificati di abitabilità/agibilità in rapporto alle singole unità abitative o alloggi e in rapporto alle singole unità non abitative;
- d) - per le concessioni edilizie in rapporto ^{alla tecnologia ed} ai metri cubi.

Sono fissi i diritti di Segreteria per gli altri certificati e attestazioni in materia urbanistica edilizia.

ARTICOLO 5 IMPORTI DEI DIRITTI GRADUATI

Gli importi dei diritti per gli atti descritti nel primo comma dell'articolo precedente sono fissati come segue:

- a) - per il rilascio dei certificati di destinazione urbanistica:
 - particelle appartenenti allo stesso foglio catastale:
 - importo minimo Lire 10.000 fino ad un massimo di cinque particelle;
 - Lire 2.000 per ogni particella, oltre le prime cinque;
 - particelle appartenenti a fogli diversi:
 - f. 10.000 per ogni foglio catastale, fino ad un massimo di cinque particelle;
 - Lire 2.000 per ogni particella oltre le prime cinque;

- b) - per le autorizzazioni edilizie ex art.7 D.L. 23.08.1982, n.9:
 - è stabilito in Lire 30.000 l'importo per i primi venti metri quadrati;
 - per ogni metro, oltre i primi venti metri, Lire 1.000 fino ad un massimo di Lire 100.000;

- c) - per le altre autorizzazioni edilizie e per i certificati di abitabilità/agibilità:
 - Lire 30.000 per ogni singola unità interessata, come definite alla lett. c) del precedente articolo, fino ad un massimo di Lire 500.000;

- d) - per le concessioni edilizie:
 - nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni: importo minimo per i primi 100 mc. Lire 50.000;
 - per ogni mc. oltre i primi 100: Lire 500 al mc., con importo massimo stabilito in Lire 1.000.000;
 - modifiche, varianti, rinnovi senza aumento di cubatura: importo fisso Lire 50.000;

- e) - per le autorizzazioni alle lottizzazioni di aree è stabilito in Lire 100.000 l'importo per il primo ha.;
- per ogni ha. o frazione di ha., oltre il primo, Lire 100.000 fino ad un massimo di Lire 1.000.000.

Articolo 5
IMPORTO DEI DIRITTI GRADUATI

Gli importi dei diritti per gli atti descritti nel primo comma dell'articolo precedente sono fissati come segue:

- a) - per il rilascio di certificati di destinazione urbanistica: fermo restando l'importo minimo di Lire 10.000 per ogni particella oltre la prima Lire _____
- b) - per le autorizzazioni edilizie ex art. 7 del D.L. 23/5/1982, n. 9, stabilito in Lire _____ l'importo per i primi venti metri quadrati, per ogni metro oltre i primi venti metri Lire _____ fino ad un massimo di Lire 100.000;
- c) - per le altre autorizzazioni edilizie e per i certificati di abitabilità/agibilità: Lire _____ per ogni singola unità interessata, come definite alla lett. c) del precedente articolo, fino ad un massimo di Lire 100.000;
- d) - per le concessioni edilizie: stabilito in Lire _____ l'importo minimo per i primi 100 metri cubi e Lire 1.000.000 l'importo massimo, per ogni metro cubo oltre i primi 100 mc. Lire _____.

Articolo 6
IMPORTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA FISSI

Gli importi dei diritti per gli atti di cui al secondo comma del precedente articolo 4 sono fissati per ogni autocertificazione, concessione o immobile:

- 1) - semplici certificati, e attestazioni rilasciati dall'Ufficio Tecnico Lire 2.000
- 2) - certificati, e attestazioni rilasciati dall'ufficio tecnico previo sopralluogo Lire 5.000
- 3) - certificati e attestazioni rilasciati dall'ufficio tecnico previo sopralluogo e successivo collaudo Lire 10.000

Articolo 7
ESENZIONI

Non sono dovuti i diritti di Segreteria di cui agli articoli precedenti quando i certificati e autorizzazioni o le attestazioni sono richiesti dalla Pubblica Amministrazione, mentre negli altri casi saranno dovuti dai richiedenti gli atti o le prestazioni.

Quando gli atti devono essere rilasciati in esenzione il relativo motivo deve essere annotato sul documento.

Articolo 8 CONTROLLI

Non possono essere rilasciati atti per i quali, essendo dovuti, non sono stati pagati i diritti di Segreteria. Della regolarità dei diritti versati o della loro mancanza è responsabile il dipendente che prepara l'atto e lo sottopone alla firma dell'Organo competente.

Il Ragioniere controllerà la regolarità della riscossione segnalando al Segretario eventuali disfunzioni.

Eventuali disfunzioni del servizio dovranno essere segnalati al Segretario Comunale e da parte dei responsabili del servizio interessato.

Articolo 9 OSSERVANZA DI NORME

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicheranno le norme statali in materia, nel rispetto delle direttive e circolari in merito.

Eventuali modifiche legislative comporteranno l'automatico adeguamento delle norme del presente regolamento, che sarà formalizzato con delibera di Giunta Municipale.

Articolo 10 PUBBLICITÀ

Il presente regolamento deve essere tenuto a disposizione del pubblico nell'ufficio di segreteria, mentre una copia sarà pubblicata all'albo pretorio.

Nello stesso modo si procederà per gli adeguamenti e le modifiche e per i relativi provvedimenti della Giunta.

Agli uffici interessati sarà distribuita copia del presente regolamento, delle sue modifiche e dei relativi provvedimenti della Giunta.

Articolo 11 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento verrà pubblicato, dopo il riscontro favorevole dell'organo di controllo, all'albo pretorio del comune per 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore il primo giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.

ARTICOLO 5

IMPORTI DEI DIRITTI GRADUATI

Gli importi dei diritti per gli atti descritti nel primo comma dell'articolo precedente sono fissati come segue:

- a) Per il rilascio dei certificati di destinazione urbanistica:
particelle appartenenti allo stesso foglio catastale:
importo minimo € 10 fino ad un massimo di cinque particelle;
€ 2 per ogni particella, oltre le prime cinque;
particelle appartenenti a fogli diversi:
€ 10 per ogni foglio catastale, fino ad un massimo di cinque particelle;
€ 2 per ogni particella oltre le prime cinque;
- b) Per le autorizzazioni edilizie ex art. 7 D.L. 23.08.1982, n. 9:
è stabilite in € 30 l'importo per i primi venti metri quadrati;
per ogni metro, oltre i primi venti metri, € 1 fino ad un massimo di € 100;
- c) Per le altre autorizzazioni edilizie e per i certificati di abitabilità/agibilità:
€ 30 per ogni singola unità interessata, come definite alla lett. c) del precedente articolo, fino ad un massimo di € 500;
- d) per le concessioni edilizie:
nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni:
importo minimo per i primi 100 mc. € 50;
per ogni mc. oltre i primi 100, € 500 al mc. Con importo massimo stabilito in € 1.000;
modifiche, varianti, rinnovi senza aumento di cubatura:
importo fisso € 50;
- e) Per le autorizzazioni alle lottizzazioni di aree:
è stabilito in € 100 l'importo per il primo ettaro;
per ogni ettaro, o frazione di ettaro, oltre il primo, € 100, fino ad un massimo di € 1.000;

Il Dirigente IX S.O.
(Geom. Giuseppe Diletto)

